

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE VII

AUDIZIONE DEL 9 APRILE 2024

AUDITA: ERMELINDA MAULUCCI

Avvocato abilitata al Patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori

Dottoressa in psicologia clinica con abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

Specialized studies program in Gifted and Talented Education

Delegata per l'Italia del World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)

Chi sono gli studenti ad alto potenziale cognitivo/plusdotati?

Sono bambini e ragazzi che presentano un quoziente intellettuale di molto superiore alla norma. L'alto potenziale cognitivo tuttavia non è solamente caratterizzato da una elevata intelligenza, ma anche da maggiore intensità, complessità, emotività, sensibilità.

Si tratta circa del 5% della popolazione scolastica.

Uno studente plusdotato presenta dunque non solo un livello cognitivo più elevato ma anche un funzionamento globale diverso rispetto alla generalità degli individui.

Da un lato pertanto, gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono capaci di apprendimento più rapido, sono dotati di curiosità, desiderio di conoscenza, pensieri complessi e profondi, abilità di problem solving, lettura e scrittura talvolta precoci; dall'altro possono presentare asincronia rispetto ai pari, pensiero non sequenziale, interessi intensi e ricercati, impazienza, possibili difficoltà di relazione, alti livelli di energia fisica e mentale, distrazione.

Alcuni di questi studenti, con una incidenza che secondo gli studi internazionali risulta in linea con resto della popolazione, possono presentare insieme all'alto potenziale cognitivo anche un disturbo associato. Si parla in questo caso di doppia eccezionalità.

Perché una legge per gli studenti ad alto potenziale cognitivo?

L'insieme delle citate specifiche caratteristiche di tali studenti incide in ambito accademico, emotivo e relazionale.

Gli studenti plusdotati dunque hanno bisogno di essere compresi e supportati nelle loro peculiarità.

Spesso si pensa che un bambino o un ragazzo ad alto potenziale cognitivo non abbia alcuna difficoltà nel percorso scolastico e/o a livello emotivo o nelle relazioni con i coetanei.

Questa è una prospettiva errata.

L'alto potenziale cognitivo non va confuso con l'alto rendimento scolastico.

Vi sono infatti, in casi anche frequenti, studenti plusdotati che possono avere difficoltà ad apprendere secondo la metodologia tradizionale, efficace per il resto della classe. Essi infatti apprendono in maniera qualitativamente differente e secondo percorsi logici originali.

Non solo: spesso questi alunni, specialmente nel corso della scuola primaria, terminano in anticipo i compiti assegnati e si annoiano, talvolta iniziando a vagare per la classe o a disturbare i compagni in attesa di ricevere materiale più stimolante su cui lavorare.

Va altresì considerato che possono richiedere di andare oltre le ordinarie spiegazioni e desiderare approfondire l'argomento trattato. Possono anche sviluppare problemi di perfezionismo.

Non hanno invece bisogno di molte spiegazioni e di esercitarsi a lungo prima di comprendere un concetto.

Anche le relazioni con i pari possono essere complesse a causa degli interessi particolari, talvolta non comuni per i coetanei, e per il loro originale modo di pensare.

Talvolta possono essere oggetto di bullismo da parte degli altri compagni.

In alcuni casi tali caratteristiche degli studenti plusdotati possono portarli al sottorendimento e al precoce abbandono scolastico, se non vengono identificati ed aiutati nei loro bisogni.

Recenti studi americani rilevano un rischio di abbandono scolastico precoce per il 20% di tali studenti.

Va ancora considerato che alcuni non si rivelano in grado di sviluppare un metodo di studio adeguato. Se da bambini per loro è molto semplice ottenere un buon rendimento con il minimo sforzo, una volta arrivati alla scuola secondaria, con l'aumento della mole di lavoro e di studio, possono non riuscire a far fronte alle richieste. E' necessario pertanto aiutarli anche nello sviluppo di un metodo di studio efficace.

Altri, al termine della scuola secondaria, se non si sono sentiti accolti nel loro percorso di istruzione, decidono di abbandonare gli studi istituzionali, coltivandoli magari nel privato nella sfera dei loro interni interessi senza dividerli a beneficio degli altri, ovvero cercare percorsi formativi loro confacenti, trasferendosi all'estero alla ricerca di un'università per loro più inclusiva, o all'esito dell'abbandono degli studi un lavoro più soddisfacente, contribuendo alla "fuga di cervelli" che purtroppo interessa da anni l'Italia.

In alcuni casi le caratteristiche possono non essere comprese ed essere fraintese dagli insegnanti che involontariamente, non conoscendo la plusdotazione, possono segnalare questi studenti come bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo (DSA, ADHD, disturbo dello spettro autistico, disturbo oppositivo-provocatorio...).

Talvolta, oltre alla diagnosi errata e all'inquadramento sbagliato dello studente, vi è il concreto rischio che gli stessi siano sottoposti a terapie inutili, dannose e inappropriate.

Cosa prevedono le Istituzioni Europee?

Le Istituzioni Europee si sono occupate in diversi provvedimenti dell'importanza dell'identificazione e del supporto degli studenti plusdotati.

L'ultimo importantissimo provvedimento adottato è un Avviso agli Stati Membri (Notice to Members) del 28.02.2017, che si allega (all. 1), a seguito di una petizione al Parlamento Europeo depositata dalla sottoscritta in cui chiedevo che il Parlamento prendesse posizione in merito agli studenti plusdotati.

Il Parlamento Europeo, all'esito del parere della Commissione Cultura e Istruzione e del Gruppo di Lavoro per il benessere dei bambini, ha emesso l'Avviso con il quale evidenzia che la competenza in materia di istruzione è degli Stati Membri i quali vengono incoraggiati a creare sistemi inclusivi di istruzione di alta qualità che provvedano ai bisogni di tutti gli studenti, inclusi quelli ad alto potenziale cognitivo.

E' quindi evidente che, in ottemperanza a quanto espresso dall'organo europeo, i singoli Stati Membri, soprattutto quelli che non se ne sono ancora occupati come l'Italia, debbano provvedere ad emanare norme dirette a supportare gli studenti plusdotati.

D'altra parte si tratta di una conferma di quanto già affermato da tempo dalle Istituzioni Europee in merito a tali studenti. In particolare:

- dalla Raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa sull'istruzione dei giovani gifted: *“ci saranno sempre bambini con bisogni speciali per i quali devono essere create misure speciali. Un gruppo di questi bambini è quello dei plusdotati.”*
... *“i bambini plusdotati dovrebbero poter beneficiare di condizioni di insegnamento appropriate che permettano loro di valorizzare pienamente le loro potenzialità nell'interesse proprio e della società. Nessun Paese può effettivamente permettersi di sprecare il talento, e non identificare in tempo ogni potenziale intellettuale o di altro tipo sarebbe uno spreco di risorse umane. Ciò richiede gli strumenti giusti”... “I bambini plusdotati, come tutti gli altri bambini, hanno bisogno di condizioni di insegnamento tali da permettere loro di sviluppare pienamente le proprie abilità”.* È dunque intervenuta una presa di posizione molto chiara e precisa da parte del Consiglio d'Europa evidenziando come la tutela di questi studenti debba essere

prioritaria sia per il benessere degli stessi soggetti che in un'ottica globale che coinvolge tutta la società.

A seguito di tale Raccomandazione molti Paesi europei hanno iniziato un percorso di riconoscimento e di supporto verso questi alunni. Tale dato è emerso già dagli studi dell'Università Dutch Radboud Nijmegen (Paesi Bassi) del febbraio 2005 nel rapporto *“Gifted education in 21 stati europei: inventario e prospettive”*, sia dalla relazione di Eurydice (la rete di informazione sull'istruzione in Europa) del 2006. Da tali report si evince come molti Paesi europei si stessero adoperando già agli inizi degli anni 2000 per mettere in atto strategie volte all'identificazione precoce e al supporto di questi studenti e come l'Italia, invece, non fosse in linea su tali previsioni rispetto agli altri Stati.

- Dal Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo - 486 Sessione plenaria del 16-17.01.2013 sul tema *“Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani con alte abilità intellettuali nell'Unione Europea”* che prevede *“programmi intesi a valorizzare il potenziale dei bambini e dei giovani ad elevate capacità, in modo da liberare tale potenziale nei contesti più vari”*.

Peraltro, in termini generali, la tutela dei bambini è stata riconosciuta come meritevole di menzione e di disciplina, esortando gli Stati Europei a supportare il talento e le abilità fisiche e mentali dei giovani:

- nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.11.2000), art. 24, comma II: *“in tutte le azioni che si riferiscono ai bambini, che siano eseguite da pubbliche autorità o istituzioni private, l'interesse dei bambini deve essere una considerazione primaria”*;

- nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, art. 29 comma I: *“gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: A) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue*

facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità...”, recepita dalla Comunità Europea con la Carta Europea dei Diritti del Bambino (Risoluzione A3 - 0172/92).

Ebbene, a fronte di tali richiami risulta che gran parte dei Paesi europei da tempo abbiano provveduto al riconoscimento legislativo degli studenti ad alto potenziale cognitivo, come si rileva dalle tabelle riassuntive (che si allegano, all. 2) dello studio *“Gifted education in 21 stati europei: inventario e prospettive”* dell’Università Dutch Radboud Nijmegen (Paesi Bassi).

In Italia, ad oggi, vi è solo una mera Nota del Ministero (n. 562 del 3.04.19) che non è in linea con le esigenze che verrebbero soddisfatte dalla proposta di legge: nella nota del Ministero dell’Istruzione la predisposizione di Piani Didattici Personalizzati (PDP) è assolutamente facoltativa e rimessa alla decisione dei Consigli di classe; il PDP può essere attuato solamente in caso di *“situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio”*, invece di essere utilizzato per l’inclusione di tutti gli studenti ad alto potenziale cognitivo e per prevenire che tali situazioni di criticità si manifestino; non è prevista la formazione degli insegnanti assolutamente indispensabile, senza la quale non è possibile un efficace supporto; a livello giuridico ha un limitato valore trattandosi solamente di una Nota da parte del Ministero.

L’emanazione di una legge verrebbe a sanare tali criticità.

Cosa succede nei Paesi extra-europei?

Come delegata per l’Italia del World Council for Gifted and Talented Children posso riferire che molti Paesi anche extraeuropei si occupano da parecchi anni degli studenti plusdotati emanando apposite norme.

Primo Paese tra tutti gli Stati Uniti d’America dove sono presenti norme statali specifiche e da decenni si è attuata nelle scuole una politica di identificazione precoce degli studenti gifted e di programmi didattici adeguati.

Vi sono inoltre molti altri Paesi che si occupano specificamente degli studenti plusdotati, tra i quali ad esempio Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Australia, India, Arabia Saudita, Israele, Canada, Brasile.

Cosa chiedono le scuole e le famiglie in Italia?

Molte scuole chiedono di essere informate e formate sull'alto potenziale cognitivo. Infatti vi sono sempre più famiglie che depositano la valutazione di alto potenziale cognitivo/plusdotazione dei propri figli.

Ciò in quanto sempre più psicologi si stanno formando per riconoscere questa caratteristica e per cercare di evitare delle diagnosi inappropriate.

Gli insegnanti vorrebbero supportare tali studenti ma non conoscono sufficientemente la tematica e chiedono la collaborazione di esperti che li aiutino nella comprensione delle caratteristiche didattiche, emotive e relazionali di questi allievi. Inoltre vorrebbero comprendere quali accorgimenti possono intraprendere per il benessere di questi studenti e come redigere un PDP efficace.

Le famiglie, dal canto loro, quando consegnano la valutazione alle scuole, spesso ricevono risposte interlocutorie perché gli insegnanti vorrebbero aiutare i bambini ma non sono formati sul tema.

Molti genitori sentono pertanto l'esigenza che la caratteristica dei propri figli venga riconosciuta e vorrebbero che gli stessi venissero aiutati, proprio come tutti gli altri bambini, con misure didattiche e di supporto emotivo e relazionale adeguate.

Numerosi genitori hanno firmato la petizione che ho depositato nel 2017 al Parlamento Europeo e tantissimi altri, hanno firmato una petizione on line promossa da un'associazione di genitori per la discussione della proposta di legge n. 1607 che era stata depositata il 13.02.2019 presso la Camera dall'On. Pierantonio Zanettin. Si tratta dello stesso identico testo ripresentato oggi in Senato con la nuova legislatura come DDL 180 a prima firma sempre del Sen. Zanettin.

Sono state raccolte complessivamente oltre 15.000 firme (che potrò esibire).

Si tratta di un chiaro segnale che le famiglie stanno aspettando l'emanazione di una legge per l'inclusione e il benessere dei propri figli.

DDL n. 180

Il DDL n. 180 è un Disegno di legge completo e che dimostra di far fronte concretamente a quelle che sono le esigenze degli studenti ad alto potenziale cognitivo/plusdotati.

L'approvazione di tale DDL permetterebbe infatti di avere una legge che possa essere efficace nel tempo e che renda obbligatorio finalmente il riconoscimento di questi alunni, permettendo agli insegnanti di potersi informare e formare sulla tematica e ai bambini e ragazzi di essere identificati ed accolti nel rispetto delle loro diversità e peculiarità.

Il DDL è completo in quanto contiene tutti quelli che sono gli aspetti salienti per il supporto agli studenti plusdotati.

Infatti:

- Art. 1: evidenzia l'importanza dei bisogni relazionali ed emozionali, oltre a quelli didattici, permette il diritto alle pari opportunità di formazione e istruzione di questi bambini e promuove lo sviluppo delle loro potenzialità (come richiesto dalle norme europee);
- Sempre art. 1: è finalizzato all'identificazione precoce degli studenti (seguendo la migliore letteratura internazionale), alla collaborazione attiva tra scuola, famiglia e professionisti;
- Art. 2: presenta una definizione di studente ad alto potenziale cognitivo corretta. Non fa riferimento a cut-off o a percentuali come la maggior parte delle norme di altri

Stati europei ed extra-europei, che lasciano la valutazione agli esperti secondo le linee guida riconosciute a livello internazionale e gli aggiornamenti delle stesse;

- Art. 3: prevede che la valutazione sia operata da professionisti che abbiano compiuta conoscenza della tematica in modo da poter avere una valutazione idonea e da ridurre il rischio di diagnosi errate a cui questi bambini possono andare incontro;
- Art. 4: include anche la figura del referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo, che diventerebbe la persona di riferimento nella scuola, anche per la concreta redazione ed esecuzione di piani didattici personalizzati, anche in caso di complessità degli stessi a causa della presenza di una doppia eccezionalità. Tale figura è prevista da molti Paesi e in particolare è presente nelle scuole americane da molti anni. Generalmente non sono invece presenti gli insegnanti-tutor (previsti dal DDL 1041);
- Art. 5: include la formazione del personale scolastico sul tema. Tale previsione è forse la più cruciale per consentire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche degli studenti plusdotati e per garantire che vengano attuate delle strategie corrette. In tutti i Paesi è considerata di fondamentale importanza. Il DDL peraltro prevede la formazione degli insegnanti in generale e non limitatamente ad alcune scuole selezionate, permettendo l'inclusione e l'equità di tutti gli studenti ad alto potenziale cognitivo;
- Sempre art. 5: è fondamentale anche la previsione di introdurre l'argomento nei corsi di laurea attinenti alla preparazione di chi si dovrà occupare di bambini (insegnanti, medici, psicologi). Infatti attualmente l'argomento generalmente non viene trattato nei corsi di laurea e molti professionisti ne ignorano l'esistenza;
- Art. 6: viene introdotta la possibilità di effettuare dei salti di classe ulteriori. Tale apertura è molto importante per gli studenti ad alto potenziale cognitivo e aiuterebbe a contrastare l'abbandono scolastico precoce. Tale previsione è in linea con quelle di altri Paesi;

- Art. 7: la stesura dei PDP è prevista per tutti gli studenti ad alto potenziale cognitivo in modo da permettere la corretta inclusione e le stesse opportunità per tutti (a differenza dell'attuale Nota del Miur che lo prevede solo quando ormai le situazioni di criticità si sono manifestate) e permetterebbe di prevenire eventuali problematiche future legate alla dispersione scolastica. È inoltre previsto che si tenga conto anche di altri bisogni educativi speciali, ovvero della presenza di una eventuale doppia eccezionalità;
- Sempre art. 7: tutte le misure didattiche indicate sono assolutamente efficaci e sono quelle sperimentate e maggiormente utilizzate come *gifted education*. Si tratta di accorgimenti didattici insegnati anche nei master delle Università americane. Sono quindi metodologie ampiamente convalidate per gli studenti ad alto potenziale cognitivo. Le stesse non richiedono strumenti particolari o software e non impegnano particolarmente il tempo dell'insegnante che giustamente deve dedicare le proprie energie a tutti gli studenti presenti in classe;
- Art. 10: è prevista correttamente la clausola di invarianza finanziaria. Non si prevedono pertanto particolari fondi per l'attuazione. Infatti, la formazione svolta fino ad ora in Italia ha impiegato fondi europei, di associazioni, di enti privati, delle famiglie e delle scuole.

Pertanto tale DDL si presta perfettamente a soddisfare tutte le esigenze richieste per il supporto degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

DDL n. 1041

Il DDL n. 1041 presenta, a mio avviso, alcuni profili che credo vadano evidenziati:

- Si tratta di un disegno di legge finalizzato a durare solamente 3 anni, ovvero il tempo della sperimentazione. Credo che invece la legge come disposto normativo di carattere generale e di rango primario debba essere destinato a disciplinare una

materia per un tempo indeterminato, salve ovviamente le successive modifiche e/o abrogazioni;

- All'esito dei tre anni di sperimentazione ci si troverebbe al punto di partenza, ovvero nell'incertezza della regolamentazione della gestione degli studenti ad alto potenziale cognitivo. Infatti, dopo la sperimentazione non è previsto nessun provvedimento successivo se non una relazione alle Camere da parte del Ministero. Si ripresenterebbe pertanto il problema di dover ridiscutere un nuovo DDL e l'Italia si troverebbe ancora disallineata rispetto al resto d'Europa e del Mondo;
- Lo stato di elaborazione scientifica sulla materia non richiede periodi di sperimentazione, posto che le nozioni sui bisogni degli studenti ad alto potenziale sono consolidati a livello scientifico internazionale;
- È prevista solamente la formazione presso alcune scuole selezionate. Non si tratta di un provvedimento messo a disposizione della generalità degli istituti, a beneficio di tutti gli studenti, ma solamente di alcuni "fortunati" che si troverebbero nelle scuole rientranti nella sperimentazione. La formazione è prevista per un solo anno, mentre dovrebbe avere una base continuativa. Gli ulteriori due anni riguarderebbero eventuali progetti che le scuole dovrebbero presentare;
- Non vengono stabiliti i criteri di scelta delle scuole che dovranno beneficiare della formazione e le competenze richieste per essere eletti come membri del comitato scientifico;
- È previsto un periodo di sperimentazione che non è assolutamente necessario in Italia. Infatti, da molti anni diverse associazioni e numerosi professionisti si sono attivati per formare gli insegnanti nelle scuole e quindi già molte scuole sono state formate sul tema. Di sperimentazione pertanto ne è già stata fatta molta. Sono stati svolti anche diversi studi universitari ed vi è plurima documentazione di associazioni che dimostra come da molti anni in Italia, talvolta anche su iniziativa delle famiglie, è

stata svolta la formazione dei docenti. Si finirebbe per fare un passo indietro anziché in avanti;

- È previsto lo stanziamento di oltre un milione di euro (nei tre anni) per effettuare una sperimentazione che, lo si ripete, non sarebbe utile e non è affatto necessaria.

Non è dunque una sperimentazione che serve ma una legge che possa fissare quali siano i punti cardine per l'identificazione e il supporto del benessere degli studenti plusdotati.

Con ossequio

Ermelinda Maulucci



The Chair
Committee on Petitions

Brussels,
IS/npe[IPOL-COM-PETI D (2017)24255]

D 310701 30.06.2017

Ms Ermelinda Pia Maulucci
Via Pilla 10
36057 Arcugnano
ITALIE

Subject: Petition No. 0733/2016

Dear Ms Maulucci,

Further to my letter of 20 January 2017, I would like to inform you that the Committee on Petitions continued its examination of your petition at its meeting of 30 May 2017 taking due account of the written information provided by the European Commission.

I am enclosing a copy of the Commission's considered opinion for your information, in the form of a notice to members.

On the basis of this opinion, with which it is in broad agreement, the Committee on Petitions decided to conclude its consideration of your petition, and thus close the file.

Yours sincerely,

Cecilia Wikström
Chair
Committee on Petitions

Annex: Reply from the Commission (CM1118822EN - PE600.990v01-00)



Committee on Petitions

28.2.2017

NOTICE TO MEMBERS

Subject: Petition No 0733/2016 by Ermelinda Pia Mulucci (Italian) on identification of and enhancing childhood talents via adopting legal measures safeguarding gifted children

1. Summary of petition

The petitioner explains that 5% of the global population are children with great intellectual potential and their talents have to be addressed and nurtured. Nevertheless, recommendations included in international law measures, listed by the petitioner, are not implemented by the EU Member States. Therefore, the petitioner calls for an adoption of legal measures safeguarding gifted children. These measures should address: identification of gifted children, with assistance of classification criteria, creation of education programmes targeted at gifted children, with possibility of education's acceleration and training courses for teachers working with gifted children.

2. Admissibility

Declared admissible on 7 December 2016. Information requested from Commission under Rule 216(6).

3. Commission reply, received on 28 February 2017

In accordance with Article 165 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Union contributes to the development of quality education by encouraging cooperation between Member States and by supporting and supplementing their action, while the Member States are exclusively responsible for the content of teaching and the organisation of education systems. Identifying and enhancing childhood talents falls under the exclusive competence of Member States. Therefore, the Commission has no powers to propose any legal measure safeguarding gifted children.

The Commission supports Member States in their efforts to improve their education and training systems in key areas such as teacher education, early childhood education and care, key competences for lifelong learning, as well to reduce the rate of early school leavers. Issues regarding differentiation, individualisation and catering for pupils with different needs, including highly-gifted ones, are inherent to most of these topics. Recently, emphasis has particularly been on inclusive education, learner-centred approaches and whole-school approaches which offer all pupils the possibility to develop their talents.

Projects supporting highly-gifted students, both within and outside school, including teacher support, are eligible for funding under the Erasmus+ programme. Other financial instruments, such as the European Social Fund, the European Fund for Strategic Investments or the EU Framework Programme for Research and Innovation are also available for funding talent promotion projects. Examples of activities funded under Erasmus+ and targeted at developing talents of highly-gifted students are the Conference on fostering and development of talent¹ and the recently launched EGIFT project² which aims at helping educators in mainstream classrooms to provide appropriate educational opportunities for gifted students.

Conclusion

The matters raised by the petitioner fall under the exclusive competence of Member States. Consequently, the Union is not competent to act.

Through policy cooperation and funding programmes the Commission supports Member States in their efforts to create high quality inclusive education systems which cater for the needs of all pupils, including highly-gifted ones.

¹ <http://talents2016.eu/en/conference-on-the-fostering-and-development-of-talent/>

² <http://www.echa.info/184-egift-a-starting-erasmus-project>

Results

Topic wise information (Tables)

Legend of tables	
Symbol	Description
●	Yes; this information is based on the inventory of 2002
-	No; this information is based on the inventory of 2002
+	Yes; this information changed in the inventory of 2004 regarding the inventory of 2002
0	No; this information changed in the inventory of 2004 regarding the inventory of 2002

A) School Legislation, Regulations and Guidelines about Giftedness

Country		<u>Legislative Recognition</u>		<u>Legislative Regulations</u>
		The term 'giftedness' (or a synonym) is explicitly named in the law of your country?	"Gifted students" are part of a subgroup (e.g. children with special needs ...)	Legislative Regulations and guidelines about gifted education is set by the school inspectorate
AT	Austria	●	●	●
BE	Belgium (Flanders)	-	●	●
CH	Switzerland *	●	●	●
DE	Germany *	●	●	●
DK	Denmark	-	●	●
ES	Spain	●	●	●
FI	Finland	-	-	●
FR	France	-	+	●
GR	Greece	+	+	●
HU	Hungary	●	●	●
IE	Ireland	-	●	●
IT	Italy	-	-	-
LU	Luxemburg	-	●	●
LV	Latvia	-	-	●
NL	The Netherlands	-	-	●
PO	Poland	●	-	●
PT	Portugal	- ^{a)}	- ^{a)}	●
RO	Romania	●	-	●
SE	Sweden	-	-	●
SI	Slovenia ⁿ	●	●	●
UK	United Kingdom	-	-	●

*Country is divided into independent sub areas. Legislation is made autonomously by provinces. As far as school legislation, regulations and guidelines about giftedness exist in one or more areas, we have marked it in the table.

a) Only in the autonomous region of Madeira.

ⁿNo Update information 2004 available.

B) Specific Provisions

Provisions	ISCED	Austria	Belgium (Flanders)	Switzerland*	Germany*	Denmark	Spain	Finland	France	Greece	Hungary	Ireland	Italy	Luxembourg	Latvia	The Netherlands	Poland	Portugal	Romania	Sweden	Slovenian	United Kingdom
	Level	AT	BE	CH	DE	DK	ES	FI	FR	GR	HU	IE	IT	LU	LV	NL	PL	PT	RO	SE	SI	UK
Early entrance	0																					
	1	•	•	•	•		•	•	•			•		•		•	•	•	•	•		•
	2	+	•	+			•	•	•							•	•	•		•	•	•
	3	+	•	+			•	•	•							•	•	•		•	•	•
Skipping classes	0															•						
	1	•	•	•	•		•	•	•			•		•		•	•	•	•	•	•	•
	2	•		•	•		•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
	3	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
Shared classes with higher grades	0	+	•													•						
	1	•	•	•	•			•		•	•	•				•	•	•		•		•
	2	•		•	•			•	•		•	•				•	•	•		•		•
	3	•		•	•			•	•		•	•				•	•	•		•		•
Groupwise acceleration	0																					
	1							•												•		•
	2	•			•			•														•
	3	•			•			•														•
Workshops	0	+						•													•	
	1	•		•	•	•		•						+	•	•	•					•
	2	•		•	•	•		•		•	•			+	•	•	•					•
	3	•		•	•	•		•		•	•			+	•	•	•					•
Cooperation with companies or non-profit organizations	0							•												•		
	1	•			•			•						•					•	•		•
	2	•			•	•		•						•				•	•	•	•	•
	3	•			•	•		•					•	•	•	•		•	0	•	•	•
Extra - curricular	0	•		•	•		+	•											•	•	•	•
	1	•		•	•		+	•			•			•		•	•	•	•	•		•
	2	•		•	•		+	•	•		•			•		•	•	•	•	•		•
	3	•		•	•			•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Individual mentors	0							•												•		
	1	+		•				•											•	•	•	•
	2	+		•				•								•	•	•	•	•	•	•
	3	+		•				•			•					•	•	•	•	•	•	•
Self study	0							•														
	1	+		+				•												•		
	2	+		•		•		•	+	•	•			•	•	•	•		+	•	•	•
	3	+	•	•	•	•		•		•	•			•	•	•	•		+	•	•	•
School intern competitions	0							•						•								•
	1	•		•	•		•				•		•	•	•		•	•	•	•		•
	2	•		•	•		•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•		•
	3	•	•	•	•		•	•	•		•		•	•	•		•	•	•	•		•
Psychological counseling	0	+						•								•	•					•
	1	•		•	•		•				•			•		•	•	•	•	0	•	•
	2	•		•	•		•				•			•		•	•	•	0	•	•	•
	3	+		•	•		•				•		•	•	•	•	•	•	0	•	•	•
Summer camps	0		•											•							•	
	1	•	•		•		•				•	•		•	•	•	•					•
	2	•		•	•		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•		•
	3	•	•		•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•		+



Provisions	I S C E D		A u s t r i a	B e l g i u m (F l a n d e r s)	S w i t z e r l a n d *	G e r m a n y *	D e n m a r k	S p a i n	F i n l a n d	F r a n c e	G r e e c e	H u n g a r y	I r e l a n d	I t a l y	L u x e m b u r g	L a t v i a	T h e N e t h e r l a n d s	P o l a n d	P o r t u g a l	R o m a n i a	S w e d e n	S l o v e n i a n	U n i t e d K i n g d o m		
	0	1																						2	3
Festivals	0	+																							
	1	•			•	•						•				•	•				•	•		•	•
	2	•			•	•						•				•	•				•	•		•	•
	3	•			•	•						•				•	•				•	•		•	•
Exhibition	0	+										•		•	•						•	•		•	•
	1	+			+							•		•	•					•	•	•		•	•
	2	+			•							•			•					•	•	•		•	•
	3	+			•							•			•					•	•	0		•	•
School extern competitions	0															•							•		
	1	•			•	•		•				•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2	•			•	•		•	•			•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3	•			•	•		•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Performances/ Shows (artistic, ...)	0	+																			•	•		•	•
	1	+			•	•		•				•			•					•	•	•	•	•	•
	2	+			•	•		•				•			•					•	•	•	•	•	•
	3	+			•	•		•				•			•					•	•	•	•	•	•
Following courses at ISCED level 4-6	0															+									
	1															+									
	2	+														+		•							•
	3	•			•	•										+		•			0				•
Special schools	0	•			•	•						•											•		
	1	•	•		•	•						•	•					•	•	•	•				
	2	•	•		•	•			•	•		•	•					•	•	•	•				
	3	•	•		•	•			•	•		•	•					•	•	•	•			•	
Others	0																								
	1											•													•
	2	+										•													•
	3	+										•													•

* Country is divided into independent sub areas; legislation is made autonomously by Provinces. As far as specific provisions exist in one or more areas, we have marked it in the table.

^{a)} Only in the autonomous region of Madeira.

ⁿ No Update information 2004 available.



C) Identification Criteria

Identification Criteria	Austria	Belgium (Flanders)	Switzerland*	Germany*	Denmark	Spain	Finland	France	Greece	Hungary	Ireland	Italy	Luxembourg	Latvia	The Netherlands	Poland	Portugal	Romania	Sweden	Slovenia	United Kingdom
	AT	BE	CH	DE	DK	ES	FI	FR	GR	HU	IE	IT	LU	LV	NL	PL	PT	RO	SE	SI	UK
School grades	•		•	•					•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
School external achievement (Competitions...)	•			•					•	•	•			•		•		•		•	•
Achievement tests	•		•	•							•				•	•		•		•	•
Psychological tests (IQ -Test, personality test...)	•	•	•	•		•		•		•	•		•		•	•	•	0		•	•
Observation/Checklists	+		•		+								+	•	•	•	•		•	•	•
Teacher nomination	•		•		+			•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
Parent nomination			•	•	+			•	•		•			•	•	+	+	0	+	•	•
Expert nomination	•	•	•	•				•	•	•	•		•		•	•			+	•	•
Nomination by third party (Elementary teacher, other adults; Trainer...)	•		+	•	+			•			•				•	•	•		•	•	•
Self nomination	•		+	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•					•
Institutions-self made criteria	+	•		•			•		•		•			•	•	•	•	•	•		•

* Country is divided into independent sub areas. As far as identification criteria are handled in one or more areas, we have marked it in the table.
^aNo Update information 2004 available.

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE VII

NOTE INTEGRATIVE A SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL 9 APRILE 2024

AUDITA: ERMELINDA MAULUCCI

Avvocato abilitata al Patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori

Dottoressa in psicologia clinica con abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

Specialized studies program in Gifted and Talented Education

Delegata per l'Italia del World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)

La sottoscritta, a seguito delle audizioni e dei documenti depositati, osserva quanto segue:

Inclusione

Sicuramente l'inclusione è fondamentale ed è uno dei principi cardine ai quali la scuola si deve ispirare.

Purtroppo va osservato che attualmente la scuola non riesce ancora ad includere efficacemente gli studenti ad alto potenziale cognitivo/plusdotati.

In Italia da tanti anni si è a conoscenza di questa neurodiversità (quantomeno dagli anni '90). Tuttavia questa parte della popolazione scolastica non viene ancora compiutamente compresa e supportata.

L'intervento normativo è dunque in linea con la richiesta di aiuto da parte degli insegnanti per poterli supportare e con la richiesta delle famiglie di essere finalmente ascoltate.

Per avere una reale inclusione è assolutamente fondamentale provvedere finalmente al riconoscimento di questi studenti, delle loro peculiarità, delle loro diversità, del loro benessere.

E l'unico modo per attuare in maniera efficace il riconoscimento e il supporto è tramite una legge che finalmente tenga conto della presenza di questi studenti.

Si pensi d'altra parte che altre neurodiversità sono state riconosciute mediante l'adozione di leggi, come ad esempio i disturbi specifici dell'apprendimento con la Legge 170/2010 nonostante interessino non più del 3-5% della popolazione. Anche i disturbi dello spettro autistico (che riguardano circa l'1-2% della popolazione) vengono solitamente riconosciuti nell'ambito della Legge 104/92. Tali norme ovviamente non possono essere utilizzate per la plusdotazione che, si ricorda, non è certo un disturbo (e non prevede diagnosi) ma un funzionamento differente.

Gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono circa il 5% della popolazione scolastica. Meritano pertanto di essere più considerati e di poter avere una legge che li riconosca e che li includa, come avviene negli altri Paesi.

Un dato che può chiarire l'importanza di emanazione di una norma è che in presenza di uno studente doppiamente eccezionale le scuole solitamente riconoscono solamente il disturbo associato alla plusdotazione, predisponendo PDP solo per questo, come previsto dalle citate norme, e non tengono in considerazione le necessità legate all'alto potenziale cognitivo.

Perché l'inclusione possa essere effettiva, concreta e reale per gli studenti plusdotati, così come lo è per gli altri alunni, si rende necessario un intervento a livello normativo specifico.

Linee guida

Nel 2018 l'allora MIUR ha costituito un Comitato Tecnico Nazionale per la tutela del diritto allo studio di alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale, il quale ha predisposto, all'esito di circa due anni di lavoro, delle linee guida.

Tali linee guida non sono mai state recepite in alcun regolamento ministeriale né diffuse presso le scuole.

D'altra parte delle efficaci linee guida dovrebbero seguire e non precedere una norma di legge.

Infatti, anche con gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento è stata emanata la legge 170 nel 2010 e solamente a seguito della stessa sono state diffuse le linee guida nel 2011.

Le linee guida hanno un ruolo sicuramente fondamentale per la gestione concerta degli studenti ad alto potenziale cognitivo, così come lo hanno avuto per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, ma da sole, in quanto prive di efficacia normativa, sicuramente non possono bastare, in assenza di una disciplina di rango primario.

Infatti, senza una legge che le supporti, le stesse non sarebbero obbligatorie. Anche la formazione dei docenti sarebbe discrezionale e gli insegnanti senza una corretta conoscenza del tema non potrebbero portare aiuti significativi a questa fascia della popolazione. Proprio come avviene adesso.

In Veneto sono state scritte delle linee guida per gli studenti plusdotati ancora nel 2015, sono state pubblicate e rese fruibili dalle scuole.

Tuttavia le stesse non vengono applicate nelle scuole venete e la generalità dei docenti non sono ancora formati al riguardo. Anche la Rete Scuole di Treviso è nata spontaneamente e indipendentemente dalle linee guida alle quali infatti non fa riferimento.

E dunque adottare a livello nazionale solamente le linee guida senza una legge che le sostenga creerebbe il rischio concreto e reale che le stesse non vengano applicate.

Ad oggi esiste solo una Nota emanata dal Ministero, la n. 562 del 3 aprile 2019, che, tuttavia, si limita solamente a ritenere che la "prassi" che stanno adoperando le scuole di far rientrare gli studenti ad alto potenziale cognitivo tra quelli con Bisogni Educativi Speciali sia corretta.

DDL 180 - ART. 1

Obiettivi e finalità

Gli obiettivi e il perseguimento delle finalità indicate sembrano trovare il consenso da parte degli auditi.

I rappresentanti delle associazioni e gli esperti hanno riconosciuto l'importanza del riconoscimento dei bisogni di tali studenti, anche emotivi e relazionali, del loro diritto alla formazione e all'istruzione, alla promozione delle loro potenzialità, alla loro identificazione precoce, alla collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti, alla necessità di ridurre sottorendimento e abbandono scolastico precoce da parte di tali studenti.

DDL 180 - ART. 2

Definizione di studenti ad alto potenziale cognitivo/plusdotati

La definizione che è stata introdotta nell'art. 2 del DDL n. 180 ricorda quella maggiormente utilizzata a livello internazionale. In particolare la stessa richiama quella fornita dal NAGC (National Association for Gifted Children) degli USA. Si tratta della principale associazione statunitense, a carattere nazionale, che si occupa di bambini e ragazzi plusdotati e che ha elaborato recentemente per la scala WISC-V i criteri per l'inserimento degli studenti gifted nei programmi di gifted education (*"Position statement: use of the WISC-V for gifted and twice exceptional identification -2018"*).

La stessa è stata ben adattata al contesto italiano. Mentre infatti negli USA ci sono test adoperati anche per l'identificazione dei c.d. "Talented", che permettono di poter ampliare al 10% la percentuale degli studenti appunto "gifted and talented" (dei quali parlava il prof. Pfeiffer nella sua relazione), tali test in Italia non sono stati standardizzati. Pertanto nella definizione del DDL non è stato inserito anche il termine "talento".

Questo spiega anche il motivo per il quale la stima italiana di tali studenti è intorno al 5%. Per allargarla al 10% dovremmo introdurre (e definire precisamente) i talenti.

Nella maggior parte delle disposizioni normative degli altri Paesi non viene inserito il criterio del cut-off utilizzato (punteggi 130, 125, 120), il quale è rimesso agli specialisti che effettuano la valutazione in linea con le raccomandazioni scientifiche aggiornate sul tema.

Alto potenziale cognitivo o plusdotazione, qual è la differenza?

Un bambino o ragazzo viene identificato ad alto potenziale cognitivo quando la misura del suo quoziente intellettivo è uguale o superiore a 130 punti della scala Wechsler, che in Italia permette la misurazione massima di 160 punti (a differenza degli USA dove sono state emanate delle norme estese che permettono la misurazione oltre i 175 punti).

Presenta questo punteggio circa il 2,3% della popolazione.

Vengono invece considerati bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo quelli che presentano nella medesima scala un punteggio compreso tra 125 (120 per taluni esperti) e 129. Si tratta di circa del 5% della popolazione.

Pertanto, il DDL 180 adopera correttamente la dicitura ad alto potenziale cognitivo per intendere tutti gli studenti che hanno un QI di almeno 125 punti.

DDL 180 - ART. 3

Riconoscimento

In Italia l'identificazione dei bambini ad alto potenziale cognitivo/plusdotati avviene mediante la somministrazione delle scale Wechsler. Sono tre: la WPPSI dai due anni e mezzo ai 7 anni e 7 mesi, la WISC dai 6 anni ai 16 anni e 11 mesi e la WAIS dai 16 anni in poi (mentre negli USA, come diceva il prof. Pfeiffer ce ne sono anche altre).

Tali test possono essere somministrati ai bambini solamente dagli psicologi e dai neuropsichiatri infantili.

Pertanto, l'art. 3 del DDL 180 giustamente prevede che la scuola possa segnalare alla famiglia la possibilità che l'alunno presenti un profilo di alto potenziale cognitivo o plusdotazione ma che la valutazione debba necessariamente avvenire ad opera di specialisti.

Questo non vuol dire patologizzare la plusdotazione, che lo ricordiamo è una caratteristica e non un disturbo.

Si rende però assolutamente opportuno, come avviene nel resto del mondo, l'identificazione di questa caratteristica attraverso test standardizzati ad opera di professionisti specificamente competenti.

Anzi, è proprio questo che permetterebbe di garantire la riduzione di diagnosi inappropriate.

DDL 180 - ART. 4

La figura del Referente scolastico

Tale figura scolastica è prevista già nelle scuole per gli studenti che presentano dei disturbi, come ad esempio i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

Inoltre, il referente scolastico per la plusdotazione è presente in moltissimi Paesi e si rivela figura essenziale nella gestione di questi studenti in quanto dovrebbe essere in grado di individuare tali alunni e di segnalare la circostanza alla famiglia, di supportare gli studenti che hanno già una valutazione, di creare PDP specifici, costruiti sul singolo alunno, di gestire la complessità di uno studente che presenta una doppia eccezionalità (atteso che, come detto, al momento per lo più nelle scuole gli studenti doppiamente eccezionali vengono seguiti solamente per l'aspetto del disturbo e non per la plusdotazione associata).

Ci sono già delle scuole in Italia che hanno adottato una figura di riferimento per gli studenti ad alto potenziale cognitivo e tale prassi ha confermato l'importanza di tale figura sia per il supporto dello studente plusdotato che per l'efficace relazione tra scuola e la famiglia.

Questo permette di avere una figura competente a garanzia del supporto a tali studenti.

Il referente per la plusdotazione potrebbe essere anche un referente per altri bisogni educativi speciali che, a seguito di formazione in materia di alto potenziale cognitivo, possa occuparsi anche di tali studenti, senza bisogno di creare un'ulteriore figura ad hoc. E' però fondamentale, lo si ripete, che abbia una formazione mirata in merito alla plusdotazione.

DDL 180 - ART. 5

Formazione dei docenti

Il tema della formazione dei docenti è cruciale.

La formazione è ritenuta fondamentale anche negli altri Paesi europei ed extraeuropei.

Senza tale percorso gli insegnanti non possono avere le specifiche competenze per poter riconoscere ed aiutare gli studenti ad alto potenziale cognitivo.

Ne è prova il fatto che molte scuole decidono di chiamare associazioni ed esperti affinché tengano seminari o corsi per la formazione.

Infatti, si coglie il forte desiderio da parte di molti docenti e Dirigenti Scolastici di voler comprendere le peculiarità e le necessità di questi studenti.

Molti insegnanti hanno dimostrato negli anni di essere disposti a formarsi per aiutare i propri alunni anche se la formazione non viene svolta da enti accreditati e quindi anche se la stessa non possa essere ufficialmente riconosciuta ai fini dei crediti formativi.

Questo dimostra chiaramente come il corpo docente desideri formarsi in questo ambito.

Se la formazione riguardo la plusdotazione venisse riconosciuta a livello normativo sarebbe dunque a vantaggio anche di quegli insegnanti che già si stanno aggiornando utilizzando spontaneamente il proprio tempo libero.

La formazione degli insegnanti è già prevista per altre aree pedagogiche e didattiche.

Si potrebbe pertanto inserire la formazione in materia di alto potenziale cognitivo nell'ambito più generale e globale delle ore di formazione che gli insegnanti comunque sostengono.

Si ricorda che al momento i costi della formazione degli insegnanti in materia di plusdotazione vengono sostenuti anche con le risorse finanziarie delle singole scuole e spesso delle famiglie.

Una regolamentazione della formazione dei docenti si rende necessaria anche per risolvere tale situazione.

Non appare invece opportuno introdurre tutoraggi obbligatori, sia in quanto non sarebbe di semplice individuazione determinare la figura professionale di riferimento sia in quanto significherebbe la presa in carico da parte del "tutor" dello studente con controlli continuativi che sicuramente non sono necessari per gli studenti plusdotati, che non hanno certamente bisogno di una figura di sostegno.

Individuazione dei formatori

Si dovrebbero occupare della formazione del personale scolastico figure di sicura esperienza e competenza.

Dovrebbero ricoprire tale ruolo le Università, gli enti accreditati, le associazioni che si occupano da diversi anni di plusdotazione servendosi di esperti accuratamente selezionati e in possesso di titoli accademici che ne comprovino la competenza e la professionalità, enti e specialisti privati con titoli idonei a dimostrarne la competenza e la professionalità.

Gli specialisti che si dovrebbero occupare della formazione dei docenti dovrebbero essere selezionati tra quelli che presentano esperienza pluriennale e competenza specifica nella materia, quali ad esempio psicologi e laureati in psicologia; neuropsichiatri infantili; pedagogisti con titoli specifici in gifted education.

Non sarebbe invece opportuno introdurre la figura dell'”esperto”, trattandosi di un criterio di valutazione soggettivo, senza indicazione di una formazione specifica oggettiva e documentata.

Le valutazioni sono in numero sempre più crescente, trattandosi di un tema la cui conoscenza per fortuna si sta diffondendo. Pertanto si ritiene che dovrebbero essere ben individuati gli specialisti che entreranno nelle scuole e ciò a tutela dell'adeguatezza della formazione. Anche su tale punto serve un disposto normativo chiaro.

Esami universitari e master

L'introduzione del tema della plusdotazione tra gli argomenti di studio nei diversi corsi di laurea che portano a svolgere attività lavorative che interessano i minori appare essenziale.

Può succedere, infatti, che non venga rilevato l'alto potenziale cognitivo a dispetto del fatto che dalla valutazione emerga che il bambino abbia un QI molto più alto della norma.

Ecco dunque che la previsione di una introduzione al tema già all'università può essere davvero importante.

Per quanto riguarda i master, invece, questi possono essere degli approfondimenti successivi che un insegnante può scegliere di affrontare o meno in termini di tempo, energie e finanze. Gli stessi rappresentano un percorso solo eventuale e ulteriore che non può supplire alla necessità di fornire a chi in futuro lavorerà con i minori una conoscenza quantomeno di base in merito all'esistenza della plusdotazione e alle peculiarità di questi bambini e ragazzi.

DDL 180 - ART. 6

Iscrizioni a classi superiori

In merito ai salti di classe, in Italia ne è previsto uno soltanto. Questo è molto limitante per alcuni studenti plusdotati. Spesso si cercano strategie per poter consentire un'alternativa (per esempio un percorso di scuola secondaria di secondo grado quadriennale per uno studente già anticipatorio) a beneficio del benessere di questi studenti.

Negli USA sono permessi molteplici salti di classe.

Ciò è consentito anche in altri Paesi.

In Italia si dovrebbe consentire agli studenti plusdotati almeno un salto in più rispetto a quanto previsto dall'attuale sistema scolastico.

Gli alunni ad alto potenziale cognitivo sono generalmente asincroni rispetto ai pari per la profondità dei loro pensieri, per le domande precoci sul senso della vita, sulla morte, sui problemi del mondo, e spesso ricercano bambini più grandi per poter parlare di questi argomenti. Pertanto per molti di loro trovarsi in una classe superiore apporterebbe solamente benefici. Si tratterebbe comunque di una possibilità che poi in concreto andrebbe valutata caso per caso.

Il Decreto Ministeriale n. 5 del 8/2/2021, che è stato citato, non consente a bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo nessun ulteriore salto di classe rispetto agli altri studenti. Il DM prevede solamente che in casi determinati (ove vi sia richiesta da parte della famiglia, consenso della totalità del corpo docente e una valutazione attestante il grado di maturazione affettivo-relazionale) lo studente plusdotato possa continuare a frequentare le lezioni in classe senza obbligo di ritirarsi entro il 15 marzo. Null'altro.

DDL 180 - ART. 7

Piani Didattici Personalizzati (PDP)

Si tratta di strumenti fondamentali che vengono abitualmente già utilizzati, come è noto, nelle scuole per gli studenti che presentano dei disturbi.

E' di fondamentale importanza che vengano obbligatoriamente adottati anche per gli studenti plusdotati per poter individuare le migliori strategie per supportare il loro benessere, le loro necessità anche a livello emotivo e sociale oltre che didattico, e per far fronte a sottorendimento e abbandono scolastico precoce.

Tale strumento è già utilizzato in talune scuole anche per la plusdotazione. Viene anche richiamato dalla nota del MIUR 562/2019 che però lo ritiene facoltativo e necessario solamente dopo che si siano verificati episodi di criticità (che invece si dovrebbero prevenire, proprio tramite i PDP).

Nei casi in cui il PDP è stato utilizzato, lo stesso ha rappresentato uno strumento di facilitazione del confronto tra scuola e famiglia (anche le famiglie si sentono maggiormente considerate): sono state individuate le difficoltà e le strategie da adottare, e ci si è accordati per l'integrazione e la revisione dello strumento.

Dovrebbe essere prevista anche la possibilità di integrare e rivedere il PDP trattandosi di minori, soggetti pertanto a repentini cambiamenti.

Tale strumento è importantissimo per i casi di doppie eccezionalità ma sicuramente dovrebbe essere utilizzato anche nei casi di sola plusdotazione.

Misure didattiche

A livello internazionale tutti gli studenti ad alto potenziale cognitivo vengono inclusi in percorsi personalizzati che prevedono: 1) compattazione del curriculum nel caso già conoscano già gli argomenti trattati, 2) arricchimento, ovvero possibilità di approfondimento di un argomento, di connessione interdisciplinare, di creare

collegamenti all'interno della materia, 3) approfondimento dell'argomento studiato; 4) utilizzo di altre strategie pedagogiche già sperimentate.

Inoltre, solitamente viene prevista la c.d. accelerazione per materia, ovvero la possibilità che lo studente frequenti le ore relative ad un insegnamento in cui eccelle o del quale già conosce il programma del proprio anno, nella classe superiore.

Si tratta di una strategia didattica che permette di far fronte alla noia e alla possibilità che lo studente finisca per disturbare quando finisce prima il compito; si evita il sottorendimento e si stimola lo studente plusdotato.

In diverse scuole in Italia viene già utilizzata e generalmente fornisce buoni risultati. Lo studente non si sente escluso dal gruppo classe in quanto continua comunque a frequentarlo per tutte le altre materie.

Per quanto attiene invece all'inserimento dello studente plusdotato in un gruppo omogeneo, ovvero con altri studenti plusdotati o che presentino interessi simili, si tratta di una prassi assolutamente consolidata a livello internazionale. Essi traggono sicuramente più beneficio da un confronto tra pari. Tale strategia permette inoltre la possibilità fondamentale di potersi riconoscere nell'altro percepito come simile a sé.

L'inserimento in un gruppo disomogeneo comporterebbe per loro un approccio poco stimolante con il rischio che gli stessi eseguano da soli il lavoro di tutti a svantaggio degli altri.

Negli USA si applica il c.d. "pull-out" ovvero vengono presi nelle varie classi tutti gli studenti plusdotati per permettere loro di lavorare insieme. Tale strategia didattica è considerata molto efficace.

In Italia la possibilità di poter utilizzare quantomeno gruppi omogenei all'interno della classe si rivela dunque assolutamente indispensabile.

Si tratta comunque di strategie didattiche ampiamente consolidate per gli studenti ad alto potenziale cognitivo a livello internazionale e nazionale. Generalmente le stesse

non prevedono strumenti particolari o l'uso di software. Tali strategie possono essere adoperate anche per altri studenti, a beneficio di tutta la classe.

Per quanto riguarda invece l'eventuale utilizzo di alcuni "Modelli" specifici precostituiti, li stessi dovranno essere eventualmente oggetto di attuazione successiva e non dovrebbero rientrare certamente in una disposizione normativa primaria quale quella oggetto di discussione.

DDL 180 - ART. 10

Clausola di invarianza finanziaria

La clausola di invarianza finanziaria è già stata applicata anche in altre leggi per gli studenti con neurodiversità come ad esempio nella Legge 170 del 2010 per i DSA.

Eppure si è comunque provveduto all'inclusione di questi studenti, alla formazione degli insegnanti e alla predisposizione di PDP.

Non si vede pertanto perché questo non possa avvenire anche per gli studenti plusdotati.

In realtà, peraltro, in Italia è da molti anni che associazioni e professionisti svolgono già la formazione degli insegnanti dentro e fuori le scuole.

Questo avviene a titolo gratuito oppure utilizzando anche fondi europei e di enti privati.

Pertanto c'è già una struttura finanziaria che potrebbe sicuramente supportare la messa in atto delle previsioni normative del disegno di legge.

DDL 1041 - SPERIMENTAZIONE

Si ribadisce come la sperimentazione non sia assolutamente necessaria, essendo il tema dell'alto potenziale cognitivo già conosciuto da parecchi anni in Italia.

Ci sono state molteplici testimonianze di auditi che hanno rappresentato di aver già svolto formazione da lungo tempo, ciascuno nei confronti di centinaia di insegnanti.

Ci sono state anche diverse ricerche e sperimentazioni a livello universitario e internazionale.

Un'ulteriore sperimentazione coinvolgerebbe comunque solamente alcune scuole selezionate e lascerebbe ancora privi di supporto tanti studenti che attendono di essere compresi e aiutati. Questo creerebbe una iniquità tra chi si troverebbe in una scuola aderente al progetto e chi invece in un istituto non interessato a parteciparvi.

Al termine della sperimentazione inoltre non è previsto nulla, se non una relazione del Ministro alle Camere di resoconto del progetto. Ci si ritroverebbe pertanto esattamente dove siamo adesso, ad avere la necessità di discutere un nuovo DDL che preveda un supporto concreto e duraturo a questa categoria di studenti.

Le leggi sono uno strumento normativo primario e pertanto dovrebbero avere una durata indeterminata, salvo eventuali successive modifiche o abrogazioni, e non una durata breve e limitata a soli tre anni.

Una sperimentazione pertanto si tradurrebbe in un'attività non utile, con un dispendio di energie e finanze assolutamente non necessario e che per di più non richiede una norma primaria.

Le sperimentazioni sono già state fatte per lungo tempo, è arrivato il momento di un intervento efficace, concreto e duraturo per includere finalmente anche questa fascia della popolazione scolastica in Italia.

Con ossequio

Vicenza, 16 aprile 2024

Ermelinda Maulucci